



Comunicato del 28 luglio 2022

CONSULTA: QUANDO SONO CONSENTITE LE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, ANCHE MINORITARIE, DEGLI ENTI LOCALI

È parzialmente illegittimo l'articolo 3, comma 2, della legge della Sicilia 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), là dove consentiva ai Comuni della Regione, in relazione allo sviluppo delle località montane e delle relative aree sciabili, di costituire o partecipare a società per un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività. Ciò collide, infatti, con l'impostazione alla base del Testo Unico delle società partecipate (TUSP) che, attraverso un doppio vincolo, di scopo e di attività, punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.

È quanto si legge nella sentenza [n.201](#) depositata oggi (redattore il giudice Luca Antonini) con cui la Corte costituzionale ha spiegato che il rilevato contrasto non determina, tuttavia, l'illegittimità costituzionale dell'intera norma impugnata, perché l'attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall'articolo 4, comma 7, del TUSP.

La partecipazione, anche minoritaria, a società per la realizzazione e la gestione di tali impianti di risalita rimane quindi consentita, avendo peraltro anche finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, di cui spesso costituisce l'infrastruttura essenziale.

In ogni caso, la puntuale decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di tale attività dovrà essere analiticamente motivata secondo quanto dispone l'articolo 5 del TUSP, perché «gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato».

La sentenza, più in generale, ha anche precisato che il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale «implica un *favor* per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l'ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza».

Roma 28 luglio 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698378